



ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, con sede in Pompei (NA), alla Via Plinio n°26, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei,

E

Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), alla Via Giovanni Paolo II, 132, P.IVA 00851300657 - C.F. 80018670655 – in persona del legale rappresentante, Direttore Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Salerno.

Premesso che

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii, e specificamente:
 - l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”
- il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019, n°169 che ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014 n° 171 ess.mm.ii, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.”
- l’art. 7 del D.lgs n.36/2023 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attivare forme di cooperazione per la realizzazione di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa
- l’articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l’altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di “attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi” (lett.g) nonché lo svolgimento di “ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria” (lett.h) e la collaborazione ad “attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività” (lett.i);

Considerato che

- il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica
- Il Parco intende provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche

- tematiche progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- in data 01.06.2021, con Prot. n. 0151558, è stato stipulato un Accordo Quadro di Cooperazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno e il Parco Archeologico di Pompei, avente durata di tre anni, prossimo alla scadenza, per lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche;
 - che l'Accordo Quadro di Cooperazione ha dato avvio a numerose iniziative in sinergia con lo sviluppo di progetti applicativi, per mezzo di accordi attuativi, tra cui la ricerca congiunta per lo sviluppo di modelli e procedure operative per l'analisi delle condizioni di sicurezza strutturale dei beni del Parco Archeologico di Pompei ai fini della gestione del processo manutentivo del patrimonio archeologico;
 - che le parti, di comune accordo, alla luce della esperienza positiva dei precedenti anni di collaborazione, visti i risultati raggiunti, intendono continuare a collaborare tra loro per la realizzazione di progetti di interesse comune;
 - la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
 - è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
 - le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi, in continuità con quelle già sviluppate in forza della CONVENZIONE n. 0151558 del 01-06-2021, come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
 - è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, dare continuità ai progetti avviati anche attraverso nuove forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

- il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) ha esperienza e competenza scientifica nell'analisi del comportamento e della sicurezza delle costruzioni, dei monumentali e siti complessi, anche in condizioni sismiche;
- il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) e il Parco Archeologico di Pompei hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della cooperazione, dell'internazionalizzazione e della promozione della cultura e dell'ingegneria;

tanto premesso e considerato:

Articolo 1 - Valore premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra le parti per lo svolgimento di programmi e progetti di studi e ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi.

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e il Parco Archeologico di Pompei, pertanto, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente Accordo quadro e da futuri accordi attuativi, si impegnano, a sviluppare un'organica collaborazione per:

- sviluppare, congiuntamente, progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo, così come descritte in premessa;
- promuovere iniziative congiunte quali mostre, esposizioni, organizzazione di conferenze, seminari, workshop;
- promuovere Tirocini, Stage ed attività formative inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità, anche per accedere a risorse economiche che dovessero rendersi disponibili in ambito nazionale ed internazionale;

- comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio locale, nazionale e internazionale.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate fra le Parti.

Il presente Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti.

Articolo 3 - Accordi Attuativi

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui all'articolo 2 potranno essere stipulati appositi Accordi Attuativi, che dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei relativi organi delle rispettive Parti.

Tali Accordi dovranno contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. i termini e le modalità dei rispettivi impegni di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale;
3. la durata dell'azione, programma o progetto;
4. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
5. gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
6. regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
7. regolamentazione delle pubblicazioni e documentazione;
8. gli obblighi di riservatezza delle parti e di trattamento dei dati personali.

Articolo 4 - Responsabili

All'attuazione della presente Convenzione ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le Parti convengono di individuare i seguenti referenti scientifici:

per il DICIV – Prof. Ing. Luigi Petti;

per il PAP – Ing. Vincenzo Calvanese.

Ai referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni,

nonché di individuare e proporre alle Parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi. Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 5 - Programmi Attività

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra Parte, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 6 - Risultati ricerca

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte, realizzate sulla base del presente Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti, a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali Accordi di Attuazione.

Articolo 7 - Durata

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 3 (tre) anni con effetto novativo della convenzione n. 0151558. È escluso il rinnovo tacito. Il presente accordo potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte, presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla Parte che non ha chiesto il recesso. Le attività realizzate in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo. Ogni emendamento al presente Testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Art. 8 - Oneri

Dal presente accordo non conseguirà alle parti alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

Il Parco Archeologico di Pompei potrà riconoscere al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno un parziale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, relativamente alle attività preliminarmente concordate, per l'impiego dei propri mezzi e del proprio personale e/o per le spese aggiuntive sostenute. È escluso il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno, in qualsivoglia misura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

Le modalità e l'eventuale entità del parziale rimborso spese saranno determinati nei singoli contratti e accordi operativi di cui al precedente articolo da stipulare in base alla normativa in essere e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 9 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

Art. 10 - Riservatezza

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti);

Articolo 11 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano

richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Articolo 12 - Sicurezza Assicurazioni e Responsabilità

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.

Si demanda ai singoli contratti e accordi operativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e quant'altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della collaborazione posta in essere. Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Parte dell'Università degli Studi di Salerno si impegna a garantire, nei successivi accordi attuativi, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile del proprio personale dipendente e/o collaboratori partecipanti a vario titolo alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 - Gestione delle attività

Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno avrà piena facoltà di utilizzare, previo accordo con il Parco Archeologico di Pompei, le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza economica e efficacia nella gestione delle attività, nel rispetto di quanto sarà concordato fra le Parti, nei singoli accordi attuativi, ferma restando la sua responsabilità, a ogni effetto, nei confronti del Parco Archeologico di Pompei.

Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno svolgerà le attività in piena autonomia, nel pieno rispetto delle vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di legge.

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto della normative vigenti. Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno fornisce tutte le informazioni richieste,

consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Qualunque danno, ammenda o sanzione derivante dall'esecuzione delle attività in convenzione è interamente a carico della Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno, che ne risponde verso il Parco Archeologico e verso i terzi, quand'anche il danno o ammenda sia causato dai suoi fornitori o subappaltato.

È onere del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno, che a tal fine manleva il Parco da ogni connessa responsabilità, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 14 - Responsabilità verso terzi

Fatti salvi i rapporti direttamente derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte rimane estranea ai rapporti che l'altra possa stabilire con soggetti terzi, restando, pertanto, esclusa ogni responsabilità nei confronti degli stessi.

Articolo 15 - Varie

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 7 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a cura dell'Università e a carico di entrambe le parti, nonché assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Pompei, lì 06/05/2024.

**per il Dipartimento di Ingegneria Civile
dell'Università degli Studi di Salerno
il Direttore
Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano**

**Per il Parco Archeologico di Pompei
Il-Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel**



